



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/12/2007

=====

ADEI' 14/12/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA
CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTI'
COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
POMPEI	Massimo	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Enzo	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
CALIA	Francesco	"	VALENTIKI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: DE ANGELIS - NIERI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 1013

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".

ALLEG. alla DELIB. N. 1013 *ly*
DEL 14 DIC 2007

PROPOSTA DILEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
“RIORDINO DEL SISTEMA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
DI ASSISTENZA E BENEFICENZA”



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo

ly

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge, in armonia con i principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*) e al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (*Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328*), stabilisce le norme generali relative al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), operanti a livello regionale, da attuare attraverso procedimenti di trasformazione delle medesime in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) o in persone giuridiche di diritto privato, ferma restando l'assenza dei fini di lucro, ovvero attraverso procedimenti per la loro estinzione.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Murrazzo

Art. 2

(Trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. La trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) è effettuata, anche tramite operazioni di fusione tra enti aventi finalità analoghe o convergenti, tenendo prioritariamente conto dei seguenti elementi oggettivi:


- a) territorio servito;
- b) tipologia dei servizi erogati;
- c) complessità ed innovatività delle attività svolte;
- d) quantità e rilevanza degli interventi realizzati;
- e) volume del bilancio di previsione;
- f) patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto.

2. I criteri, le modalità e i termini per la trasformazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal regolamento regionale previsto dall'articolo 9, il quale stabilisce, altresì, le modalità di incentivazione finanziaria da parte della Regione dei processi di fusione e di trasformazione delle IPAB in ASP, nei limiti delle apposite risorse stanziare nei bilanci regionali di previsione.

3. Le ASP risultanti dai procedimenti di trasformazione di cui al presente articolo sono destinatarie delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie delle IPAB originarie e subentrano a queste in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo





Art. 3

(Ruolo e ordinamento istituzionale delle ASP)

1. Le ASP si configurano quali enti pubblici di natura economica dipendenti dalla Regione, dotati di autonomia statutaria, organizzativa, patrimoniale, contabile e gestionale, che operano nel rispetto dei principi determinati dall'articolo 55 dello Statuto regionale.

2. Le ASP svolgono attività socio-assistenziali e socio-sanitarie, collaborano con la Regione per l'elaborazione degli strumenti programmatici nelle materie di propria competenza e prestano assistenza tecnica e consulenza scientifica nei rispettivi ambiti tematici di operatività a favore della Regione stessa e degli enti locali.

3. Gli statuti delle ASP, nel rispetto dei criteri minimi di uniformità stabiliti dal regolamento regionale previsto dall'articolo 9, disciplinano gli organi delle stesse e le rispettive funzioni, prevedendo, in ogni caso, quali organi istituzionali:

- a) il presidente, nominato dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale, cui spetta, in particolare, la rappresentanza istituzionale dell'azienda, la presidenza del consiglio di amministrazione e il coordinamento della relativa attività;
- b) il consiglio di amministrazione, composto, in deroga all'articolo 32, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (*Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2007*), dal presidente e da altri quattro membri, nominati dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale tenendo conto dell'esigenza di assicurare un'adeguata partecipazione degli enti direttamente interessati all'attività dell'ASP, cui spettano, in particolare, l'adozione e la modifica dello statuto, dei regolamenti di organizzazione e di contabilità, del bilancio annuale di previsione e del bilancio di esercizio, nonché le funzioni di programmazione, indirizzo e verifica dell'attività di gestione e di attuazione dei dirigenti;
- c) il collegio sindacale, composto da tre membri, dei quali almeno uno, con funzioni di presidente, nominato dal Presidente della Regione, scelti tra i soggetti iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (*Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili*), cui spetta il controllo

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



sulla gestione contabile e finanziaria e, in particolare, l'espressione del parere sulla conformità dei bilanci alle norme di legge.

4. Ferme restando le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia, l'incarico di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è incompatibile con la posizione di:

- a) componente della Giunta e del Consiglio della Regione, nonché delle giunte e dei consigli delle province, dei comuni e di altri enti locali nel cui ambito territoriale opera l'ASP;
- b) dirigente o dipendente della Regione;
- c) dirigente o dipendente di comuni, singoli o associati, che esercitano funzioni di vigilanza sulle prestazioni socio-assistenziali, nonché direttore generale, direttore sanitario e amministrativo, dirigente e dipendente dell'azienda unità sanitaria locale che esercita funzioni di vigilanza sulle prestazioni socio-sanitarie, limitatamente all'ASP che opera nei rispettivi ambiti territoriali;
- d) amministratore, dirigente o dipendente con poteri di rappresentanza di enti ed organismi che hanno rapporti economici o di consulenza con l'ASP o con strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa.

5. L'indennità di carica spettante ai componenti degli organi istituzionali delle ASP è determinata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (*Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio*) e successive modifiche.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Art. 4

(Attività gestionale e organizzazione amministrativa delle ASP)

1. L'attività finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ASP spetta alle strutture organizzative, in coerenza con il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo degli organi istituzionali e funzioni di attuazione e gestione dei dirigenti. Tale attività è svolta in conformità al regolamento di organizzazione ed al regolamento di contabilità dell'ASP, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), formulati nel rispetto dei criteri minimi di uniformità stabiliti dal regolamento regionale previsto dall'articolo 9, in modo da assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione e una contabilità di tipo analitico ed economico, informata ai principi desumibili dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile, perseguendo il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

2. Alle strutture organizzative è preposto il direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, dello Statuto regionale, tra i soggetti iscritti all'albo regionale dei direttori generali delle ASP, istituito e gestito presso l'assessorato regionale competente in materia di affari istituzionali con le modalità stabilite dal regolamento regionale previsto dall'articolo 9. L'incarico di direttore generale è conferito a tempo determinato in conformità alla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e di personale e cessa di diritto, salvo conferma, il novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore generale ha natura esclusiva ed è regolato da un contratto di diritto privato, della stessa durata dell'incarico, che determina, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento regionale previsto dall'articolo 9. Il direttore generale, in conformità al regolamento di organizzazione dell'ASP, dirige e coordina le attività delle strutture organizzative al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal consiglio di amministrazione, conferisce gli incarichi ai dirigenti, attribuisce agli stessi le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie, li valuta sulla base dei risultati della gestione e svolge tutti gli altri compiti non riservati agli organi istituzionali. Il direttore generale esercita, altresì, le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo

[Handwritten signature]

3. Il rapporto di lavoro del personale delle ASP è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regione - Enti locali.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Marrazzo".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Marrazzo".



Art. 5

(Patrimonio delle ASP)

1. Il patrimonio delle ASP è costituito da tutti i beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio delle IPAB all'atto della loro trasformazione in ASP. I suddetti beni sono classificati in:

- a) beni destinati a sede degli uffici dell'ASP ed alla prestazione dei servizi pubblici alla persona di sua competenza nonché ad attività di culto;
- b) beni destinati a generare rendite patrimoniali nonché beni culturali ed artistico-monumentali.

2. I beni di cui al comma 1, lettera a), costituiscono patrimonio indisponibile e sono soggetti alla disciplina dell'articolo 828, comma 2, del codice civile. Il vincolo dell'indisponibilità dei beni grava:

- a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico con altri beni appositamente acquistati, sui nuovi beni;
- b) in caso di trasferimento degli uffici e dei servizi pubblici in altri beni immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.

3. I beni di cui al comma 1, lettera b), possono essere gestiti direttamente dalle ASP che ne sono proprietarie, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento regionale previsto dall'articolo 9, sulla base di un'apposita deliberazione adottata dai rispettivi consigli di amministrazione e approvata dalla Giunta regionale con le modalità e nei termini stabiliti dal citato regolamento regionale. L'alienazione di tali beni è autorizzata dalla Regione previa presentazione di un progetto relativo alla dismissione.

4. Qualora il consiglio di amministrazione dell'ASP non adotti o la Giunta regionale non approvi la deliberazione ai sensi del comma 3, i beni di cui al comma 1, lettera b), sono gestiti in comunione con una delle seguenti modalità:

- a) mediante il loro affidamento in gestione ad una società di capitali, costituita o indicata dalle ASP, a partecipazione pubblica, ivi compresa quella eventuale, diretta o indiretta, della Regione;
- b) mediante il loro apporto ad un fondo comune di investimento, istituito ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*Testo unico delle disposizioni in materia*

Il Presidente della Regione Lazio


Pietro Marrazzo

di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge, 6 febbraio 1996, n. 52).

5. I ricavi della gestione in comunione ai sensi del comma 4 sono attribuiti nella misura del 70 per cento alle ASP proprietarie dei beni. Il residuo 30 per cento dei ricavi è utilizzato per le spese di gestione e per interventi straordinari in favore delle ASP in situazione di difficoltà economica e finanziaria.

6. Sono comunque esclusi dalla gestione in comunione ai sensi del comma 4 i beni immobili, individuati con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento regionale previsto dall'articolo 9, che:

- a) costituiscono oggetto di progetti di dismissione funzionale al rafforzamento del patrimonio di cui al comma 1, lettera a);
- b) costituiscono oggetto di contenzioso in corso il cui esito potrebbe essere pregiudicato dall'affidamento in gestione a soggetti terzi.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "P. Marrazzo".

Handwritten initials in the bottom left corner, consisting of "P. Mar" on the top line and "jm" on the bottom line.



Art. 6


(Vigilanza e controllo sulle ASP)

1. Ferma restando la vigilanza sulle prestazioni socio-sanitarie e sulle prestazioni socio-assistenziali esercitata, rispettivamente, dalle aziende unità sanitarie locali e dai comuni, singoli o associati, nei cui ambiti territoriali opera l'ASP, la Regione esercita la vigilanza e il controllo sugli organi e sull'attività delle ASP ai sensi dell'articolo 55, comma 7, dello Statuto regionale, provvedendo, in particolare:


- a) ad approvare, con deliberazione della Giunta regionale, gli statuti e le relative modifiche;
- b) ad approvare, secondo le disposizioni contenute nel titolo VII, capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*), i bilanci annuali di previsione e i bilanci di esercizio;
- c) a disporre, con deliberazione della Giunta regionale, lo scioglimento degli organi e la nomina di un commissario straordinario in caso di mancata adozione dei bilanci o di altre gravi irregolarità o violazioni di legge nonché di impossibilità di funzionamento;
- d) ad esercitare il potere sostitutivo, con deliberazione della Giunta regionale, tramite la nomina di un commissario "ad acta", nel caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori;
- e) ad esercitare il controllo, sotto il profilo della conformità alle norme vigenti, sui regolamenti di organizzazione e di contabilità e sulle relative modifiche, con le seguenti modalità:
 - 1) gli atti sottoposti al controllo divengono esecutivi a seguito della comunicazione della Giunta regionale che ne consente l'ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di trenta giorni dalla data di ricezione senza che la Giunta stessa si sia pronunciata;
 - 2) il termine di cui al numero 1) può essere interrotto, per una sola volta, qualora la Giunta regionale richieda che vengano forniti chiarimenti o apportati adeguamenti entro un congruo termine, a pena di decadenza dell'atto;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

- 3) se la Giunta regionale non si pronuncia entro il nuovo termine di trenta giorni dalla ricezione dei chiarimenti o degli adeguamenti richiesti, l'atto diviene esecutivo.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morrazzo



Art. 7

(Trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato)


1. La trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato, nelle forme di associazione o di fondazione, è effettuata in presenza dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (*Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale*) e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ivi compresa la legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5 (*Riconoscimento della personalità giuridica alle confraternite e alle istituzioni che svolgono attività educativo-religiose*).

2. L'istanza di trasformazione deve essere presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le persone giuridiche di diritto privato risultanti dai procedimenti di trasformazione di cui al presente articolo sono destinatarie delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie delle IPAB originarie e subentrano a queste in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

4. La Regione esercita il controllo e la vigilanza sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Art. 8


(Estinzione delle IPAB)

1. Le IPAB che non sono trasformate in ASP, ai sensi dell'articolo 2, entro i termini stabiliti dal regolamento regionale previsto dall'articolo 9 sono soggette a procedimento di estinzione obbligatorio con le modalità stabilite dal citato regolamento regionale.

2. Il provvedimento regionale di estinzione dispone il trasferimento delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie al comune in cui ha sede legale l'IPAB estinta ovvero a una ASP, i quali subentrano all'IPAB stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

3. Le IPAB di cui all'articolo 7, che non presentino istanza di trasformazione in persone giuridiche di diritto privato entro il termine stabilito dallo stesso articolo, sono soggette a procedimento di estinzione obbligatorio. A tale fine, scaduto inutilmente il suddetto termine, la Giunta regionale dispone la nomina di un commissario regionale, il quale provvede alla ricognizione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui è titolare l'IPAB interessata. Sulla base di tale ricognizione, la Giunta regionale dichiara estinta l'IPAB e dispone il trasferimento delle risorse e dei rapporti giuridici in conformità a quanto previsto dal comma 2.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 9

(Regolamento regionale)

1. Con regolamento regionale, adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettere b) e c), dello Statuto regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni di attuazione e integrazione delle relative norme, stabilendo, in particolare:

- a) i criteri, le modalità e i termini per la trasformazione, anche tramite fusione, delle IPAB in ASP, ai sensi dell'articolo 2, nonché le modalità per l'estinzione delle IPAB stesse, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ivi compresa l'inventariazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie e la relativa destinazione;
- b) le modalità di incentivazione finanziaria a sostegno dei processi di fusione e trasformazione delle IPAB in ASP, ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
- c) i criteri minimi di uniformità per la formulazione degli statuti, nonché dei regolamenti di organizzazione e di contabilità delle ASP, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 4, comma 1;
- d) le modalità per l'istituzione e la gestione dell'albo regionale dei direttori generali delle ASP, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ivi compresi i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nell'albo stesso;
- e) i criteri per la determinazione del trattamento economico dei direttori generali delle ASP, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
- f) i criteri per la gestione dei beni delle ASP di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), al fine di favorire la promozione del valore storico-artistico e una maggiore redditività e trasparenza, nonché le modalità e i termini per l'adozione della deliberazione del consiglio di amministrazione e per la relativa approvazione da parte della Giunta regionale, nonché per l'individuazione dei beni immobili da escludere dalla gestione in comunione ai sensi, rispettivamente, dei commi 3 e 6 dello stesso articolo.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 10

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 9 e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 2 e 3, sono o restano abrogate:

- a) la legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 (*Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'articolo 25 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica*);
- b) la legge regionale 10 luglio 1978, n. 29 (*Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 in materia di nomine dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*);
- c) la legge regionale 12 agosto 1978, n. 42 (*Modifica alla legge regionale n. 22 del 29 maggio 1978 concernente: "Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'articolo 25 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica*);
- d) la legge regionale 11 maggio 1984, n. 19 (*Norme di procedura per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e norme in materia di patrimonio e personale*);
- e) la legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8 (*Interventi regionali a favore dei cittadini ciechi*);
- f) la legge regionale 25 novembre 1989, n. 69 (*Ripianamento passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n.19*);
- g) la legge regionale 10 settembre 1993, n. 45 (*Disposizioni per l'erogazione dei contributi regionali agli istituti pubblici e privati di assistenza e beneficenza*);

Il Presidente della Regione Lazio


Pietro Marrazzo

- h) la legge regionale 1 dicembre 2003, n. 40 (*Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi*);
- l) l'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (*relativo a "Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza-IPAB"*).

2. A decorrere dalla data di definizione delle procedure di trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi dell'articolo 7, è abrogata, altresì, la l.r. 5/2001.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Gli organi collegiali di amministrazione delle IPAB decadono alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative funzioni sono svolte dai presidenti delle IPAB, i quali restano in carica fino all'insediamento degli organi degli enti trasformati a seguito dell'espletamento delle procedure di riordino disciplinate dalla legge stessa e dal regolamento regionale previsto dall'articolo 9.

2. Nelle more della definizione delle procedure di riordino di cui al comma 1 continua ad applicarsi la normativa previgente in materia di IPAB in quanto compatibile con le disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'articolo 9.

3. I procedimenti di estinzione delle IPAB attivati ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 15/2007 e del relativo regolamento regionale di attuazione, ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti secondo le norme ivi contenute.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, gli statuti delle ASP trasformate ai sensi dell'articolo 2 sono adottati e approvati nell'ambito dei procedimenti di trasformazione in conformità a quanto stabilito dal regolamento regionale previsto dall'articolo 9 e i regolamenti di organizzazione e di contabilità delle ASP stesse sono adottati dai rispettivi consigli di amministrazione entro novanta giorni dal relativo insediamento.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Marrazzo", positioned below the printed name.

A handwritten signature in black ink, possibly reading "Pace" followed by a stylized name.



Regione Lazio

ALLEG. alla DELIB. N. 1013
DEL 14 DIC. 2007

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Relazione

**Proposta di legge regionale concernente:
"Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza",**

1. Premessa

Con il provvedimento in oggetto, dotato di rango legislativo regionale, la Regione Lazio ha assolto il compito di emanare, in armonia ai principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro nazionale 8 novembre 2000 n. 328 e dal D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207, le necessarie disposizioni destinate al governo dei processi di razionalizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nel proprio territorio.

2. Quadro normativo di riferimento

In via del tutto preliminare, appare opportuno riassumere brevemente le principali evoluzioni della disciplina in materia di IPAB incorse negli ultimi anni, stante il loro chiaro ruolo preparatorio della Legge regionale in esame.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 aprile 1988 n. 396, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (ossia, dell'antico provvedimento legislativo istitutivo delle IPAB)¹ nella parte in cui il medesimo non prevedeva che le IPAB regionali ed infraregionali potessero continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora possedessero tuttora i requisiti di un'istituzione privata.

La dichiarata incostituzionalità dell'art. 1 della legge in parola ha definitivamente sancito la fine dell'obbligatoria veste pubblicistica degli enti assistenziali menzionati, invalidando la norma che, per più di un secolo, aveva notoriamente impedito la libera espressione dell'iniziativa privata nel

¹ L'art. 1 della legge 6972/1890 recita testualmente: "Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine: a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia; b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico. La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito".



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Regione Lazio

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

comparto dell'assistenza e aveva altresì, di fatto, ostacolato la piena attuazione dell'art. 38 della Costituzione².

E' poi noto che, in seguito, il Governo della Repubblica ha formulato, con il D.P.C.M. 16 febbraio 1990, le linee guida per le Regioni, al fine della concreta attuazione, in appositi provvedimenti legislativi, dei principi sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra menzionata. In particolare, l'art. 1, comma 3, del decreto sopra menzionato stabilisce, molto generalisticamente ma altrettanto precisamente, in diretta relazione alle IPAB, che *"sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato: a) il carattere associativo; b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati; c) l'ispirazione religiosa"*.

Ancora successivamente, è stata emanata la legge nazionale 8 novembre 2000 n. 328 (*"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*), la quale ha delegato espressamente, all'art. 10, il Governo stesso ad emanare un decreto legislativo recante una nuova generale disciplina delle istituzioni in oggetto a cui le Regioni avrebbero dovuto adeguare, anche con nuovi provvedimenti, la propria normativa, rispettandone i principi e i criteri direttivi enunciati, ed ha stabilito, nell'occasione, l'abrogazione formale della legge 6972/1890.

In attuazione della delega recata nella legge 328 citata, è stato quindi emesso il decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, disciplinante il riordino delle IPAB esistenti nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nell'ambito del quale è stata prevista e regolamentata la trasformazione delle stesse IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona ovvero in persone giuridiche private, secondo i principi dettati dall'art. 5.

Oltre a ciò, il menzionato decreto ha attribuito alle Regioni specifiche competenze attuative in ordine alla materia di che trattasi, tra le quali rientrano quelle relative alla determinazione della


² L'art. 38 della Cost. recita: *"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale."*

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera".



Regione Lazio

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

disciplina delle modalità e dei termini afferenti i procedimenti per la trasformazione (art. 5, comma 7), nonché alla regolamentazione delle procedure di accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione stessa (art. 16, comma 5), ovvero, in buona parte, quelli che sono i contenuti prioritari dell'odierna legge.

Al riguardo, per completezza, si ricorda che il suddetto decreto delegato 207/2001, ha previsto, al riguardo, in attuazione della sopra citata delega recata nella legge 328:

a) quanto alla possibilità di fusione tra IPAB, che *“Le Regioni, al fine di incentivare e potenziare la prestazione di servizi alla persona nelle forme dell'azienda pubblica di servizi alla persona, stabiliscono, nell'ambito dei livelli territoriali ottimali previamente individuati nelle sedi concertative di cui all'articolo 2, comma 3, i criteri per la corresponsione di contributi ed incentivi alle fusioni di più istituzioni.*

Allo scopo di favorire il processo di riorganizzazione, le Regioni possono disciplinare procedure semplificate di fusione e istituire forme di incentivazione anche iscrivendo nel proprio bilancio un apposito fondo a cui destinare una quota delle risorse di cui all'articolo 4 della legge”.

E ancora che *“Le fusioni, gli accorpamenti, le trasformazioni e l'estinzione delle aziende pubbliche di servizio alla persona sono soggetti ai controlli stabiliti dalle regioni”.*

b) quanto all'estinzione delle IPAB inattive, è stato, in quella sede, stabilito che nei casi in cui l'entità del patrimonio e il volume del bilancio fossero insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto, l'istituzione può comunicare alla Regione un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico.

Si precisa peraltro, al riguardo, che, nel predetto contesto giuridico, dopo soltanto pochi mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 207/2001, è intervenuta, ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, la modifica del Titolo V della Costituzione, che ha introdotto, nel nostro ordinamento, sostanziali innovazioni per ciò che concerne le competenze legislative dello Stato e delle Regioni che interessano il tema in oggetto.

In conseguenza di tali novità normative, si ha che, nel nuovo sistema costituzionale, la materia dell'assistenza, in quanto non espressamente riservata alla legislazione dello Stato e non inclusa tra



Regione Lazio

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

le materie oggetto di legislazione concorrente, è sempre riservata alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni, che la esercitano *“nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”* e con l'obbligo di rispettare i livelli essenziali - la cui determinazione è demandata alla legislazione statale - delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117 Cost.).

Quanto sopra significa che le Regioni, nel riordinare, con apposite norme legislative, la disciplina delle IPAB, sono tenute a rispettare i principi costituzionali, ma possono discostarsi da quanto previsto nelle leggi ordinarie e negli atti aventi forza di legge, tra i quali rientra senz'altro anche il D.Lgs. 207/2001.

A tal riguardo, merita evidenza il fatto che, con l'entrata in vigore del nuovo art. 117 della Costituzione, svariate Regioni - tra le quali, oggi, anche la Regione Lazio - hanno provveduto ad affrontare il riordino delle IPAB, esercitando al riguardo una potestà legislativa piena, autonoma e svincolata dalle norme imperative e procedurali recate nel sopra citato D.Lgs. 207/2001.

3. Contenuti ed obiettivi della Legge regionale

Tutto ciò premesso, procedendo nella prospettazione dei tratti essenziali della Legge regionale in oggetto - la quale segna il pieno allineamento della Regione Lazio al processo legislativo sopra riassunto - si ritiene possibile iniziare rilevando che l'art. 2 della Legge medesima stabilisce che la trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona (A.S.P.) è effettuata, anche tramite operazioni di fusione tra enti aventi finalità analoghe o convergenti, tenendo prioritariamente conto di determinati elementi oggettivi, quali: il territorio servito; la tipologia dei servizi erogati; la complessità e l'innovatività delle attività svolte; la quantità e la rilevanza degli interventi realizzati; il volume del bilancio di previsione; il patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto.

Risulta quindi evidente che i differenziati criteri suddetti possono favorire e giustificare le scelte poste a base dell'operazione di trasformazione.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Regione Lazio

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

Riservando, poi, ad un regolamento regionale apposito, conforme ai tratti dell'art. 9 della legge, l'indicazione di modalità e termini operativi per le suddette trasformazioni speciali, l'ulteriore comma dell'art. 2 esprime il principio pratico che è forse quello più caratterizzante dell'intero provvedimento, il quale prevede che le A.S.P. risultanti dai procedimenti di trasformazione suddetti sono destinatarie delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie delle "IPAB originarie", e che le stesse subentrano a queste ultime per quanto riguarda tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

La legge in parola si sofferma, altresì, sul ruolo e sull'ordinamento istituzionale delle ASP in termini generali, prescrivendo che le stesse si configurano, in linea giuridico-amministrativa, come enti pubblici di natura economica dipendenti dalla Regione ma dotati di ampia autonomia statutaria, organizzativa, patrimoniale, contabile e gestionale, rivestita sempre secondo principi previsti dallo Statuto regionale (art. 55).

L'art. 3, poi, esplicita la tipologia giuridica di attività tipica degli enti testé menzionati (indicandola in quelle socio-assistenziali e socio-sanitarie), dettando altresì le norme sul contenuto essenziale che devono presentare gli statuti delle A.S.P., anche con riferimento alle precipue caratterizzazioni e all'individuazione degli organi interni delle aziende stesse (presidente, consiglio di amministrazione e collegio sindacale).

Particolarmente rilevante, al riguardo, appare anche la previsione di diverse incompatibilità tra cariche varie, tra cui spicca quella esistente tra l'essere componente della Giunta o del Consiglio della Regione e l'esserlo nelle Giunte e nei Consigli di Province, Comuni e altri enti locali dell'ambito territoriale servito.

La Legge regionale detta, altresì, alcune disposizioni di riferimento pratico relative ad attività gestionale e ad organizzazione amministrativa delle A.S.P., prevedendo che l'attività finanziaria, tecnica e amministrativa delle medesime spetta alle strutture organizzative e che tale attività è svolta in conformità al regolamento regionale previsto dall'art. 9, in modo da assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione e una contabilità di tipo analitico ed economico, perseguendo il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

Alle strutture organizzative è preposto il direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione tra i soggetti iscritti all'albo regionale dei direttori generali delle ASP, istituito e gestito presso l'assessorato degli affari istituzionali. L'incarico è conferito a tempo determinato in



Regione Lazio

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

conformità alla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e di personale, e cessa di diritto, salvo conferma, il novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Il rapporto di lavoro del direttore generale ha natura esclusiva ed è regolato da un contratto di diritto privato, con la stessa durata dell'incarico.

È altresì previsto espressamente che il soggetto in esame eserciti le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione, e che il rapporto di lavoro del personale delle A.S.P. è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regione - Enti locali.

Quanto al patrimonio delle A.S.P., la Legge regionale, oltre a ribadire che esso, in linea generale, è costituito da tutti i mobili e gli immobili facenti capo alle IPAB originarie, espone la classificazione di questi ultimi ripartendo gli stessi tra:

1. beni della sede degli uffici e beni necessari alla prestazione dei servizi pubblici o di culto in genere;
2. beni generatori di rendite, nonché beni culturali ed artistico-monumentali.

Per i predetti beni, inclusi *sub* 1), è stabilito che essi costituiscono patrimonio indisponibile e che non possono essere sottratti dalla loro funzione (art. 828 II comma c.c.). Per quelli inclusi *sub* 2), è invece previsto che possono essere gestiti direttamente dalle A.S.P., nell'osservanza dell'apposito regolamento regionale di cui all'art. 9 della Legge, previa specifica deliberazione dei consigli d'amministrazione approvata dalla Giunta regionale.

La legge stessa prevede, anche, la possibile gestione in comunione di tali ultimi beni, stabilendo che il 70% dei ricavi della relativa gestione può essere attribuita alle A.S.P., mentre il residuo 30% è utilizzato per le spese correnti o per interventi straordinari in favore di altre A.S.P. in difficoltà economica e finanziaria.

Molto importante è, al riguardo, il comma 6 dell'art. 4, che esclude dalla gestione in comunione i beni immobili oggetto di dismissione che sia funzionale al rafforzamento patrimoniale, nonché quelli che costituiscono oggetto di contenzioso in corso il cui esito potrebbe essere pregiudicato dall'"affidamento in gestione a soggetti terzi".

La Legge regionale, oltre a istituire l'opera istituzionale di vigilanza sulle A.S.P., che è previsto competenza formalmente alle ASF, e ai comuni singoli e associati, pone con enfasi il principio di



Regione Lazio

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

assoggettamento delle aziende, in relazione agli organi ed alle attività di vigilanza, al controllo della Regione Lazio (art. 6).

Di particolare rilievo, al riguardo, oltre alla logica approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, degli statuti e delle modifiche relativi alle aziende stesse, appare essere il controllo di conformità giuridica dei regolamenti di organizzazione e di contabilità delle A.S.P., in relazione a cui è prevista la subordinazione di esecutività degli atti controllati fino all'apposita comunicazione della Giunta stessa (art. 6, comma 1 e 2).

In piena attuazione, poi, degli innovativi principi introdotti a livello nazionale dal D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207, regolata appositamente la trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato.

Al riguardo, stabilito che la trasformazione può egualmente condurre sia ad una associazione che ad una fondazione, la Legge fa rinvio al DPCM 16 febbraio 1990 e alle norme ordinarie sulla personalità giuridica di confraternite e di istituzioni educativo-religiose, per l'identificazione dei requisiti necessari alla trasformazione stessa.

Lo stesso art. 7 della Legge regionale, poi, stabilisce innovativamente che la Regione Lazio esercita il controllo e la vigilanza anche sulle IPAB già trasformate in persone giuridiche di diritto privato, richiamando al riguardo l'art. 25 del codice civile relativo al controllo dell'autorità governativa sull'amministrazione delle fondazioni.

Di estremo rilievo sono poi, sempre nel contesto della Legge regionale, le disposizioni che regolano la molto attesa estinzione delle IPAB, in relazione a cui è prevista l'obbligatorietà assoluta di procedervi, che riguarda i soli soggetti che, nei termini del regolamento di cui all' art. 9, non abbiano provveduto a trasformarsi.

L'operazione suddetta è affidata a un provvedimento regionale autoritativo che deve anche disporre il trasferimento delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie al comune in cui ha sede l'IPAB estinta, ovvero, in termini indipendenti, ad una A.S.P. qualsivoglia, operando, in entrambi i casi, anche il contemporaneo trasferimento di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

In caso di assenza di istanza propria di trasformazione, la medesima viene attuata in forma obbligatoria, con la partecipazione di un apposito commissario regionale incaricato delle varie operazioni necessarie.



Regione Lazio



ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

Quanto al già citato regolamento regionale ipotizzato per dettare diverse norme di attuazione e integrazione di quanto sopra disposto, è l'art. 9 a contenere previsioni e principi sul medesimo.

Nel comparto delle citate disposizioni essenzialmente attuative, in relazione a cui il testo della legge è più che appropriato nel prevenire dubbi e questioni, è insita, ovviamente, anche la necessità di disporre il testo del Regolamento, atteso entro novanta giorni dalla entrata in vigore della Legge regionale in parola.

L'art. 9, al riguardo, si limita a porre varie indicazioni di obiettivo che riteniamo superfluo trattare, adesso, in maniera sostanzialmente astratta.

La Legge regionale si conclude con una norma destinata a rappresentare tutte le abrogazioni espressamente disposte (art. 10) e con una predisposizione di completamento (art. 11) in cui sono dettati i criteri temporali e straordinari di successione tra gli organi, nel corso delle fasi estintive predette, e nella quale viene disciplinata, in termini specifici, la generalizzata fase di decadenza dalle posizioni dapprima coperte, all'interno dell'ente, da organi consiliari e individuali.

Daniele Fichera

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ALLEG. alla DELIB. N. 1013 *lu*
DEL 14 DIC 2007

Regione Lazio

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

Relazione

Proposta di legge regionale concernente: "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza",

1. Premessa

Con il provvedimento in oggetto, dotato di rango legislativo regionale, la Regione Lazio ha assolto il compito di emanare, in armonia ai principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro nazionale 8 novembre 2000 n. 328 e dal D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207, le necessarie disposizioni destinate al governo dei processi di razionalizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nel proprio territorio.

2. Quadro normativo di riferimento

In via del tutto preliminare, appare opportuno riassumere brevemente le principali evoluzioni della disciplina in materia di IPAB incorse negli ultimi anni, stante il loro chiaro ruolo preparatorio della Legge regionale in esame.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 aprile 1988 n. 396, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (ossia, dell'antico provvedimento legislativo istitutivo delle IPAB)¹ nella parte in cui il medesimo non prevedeva che le IPAB regionali ed infraregionali potessero continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora possedessero tuttora i requisiti di un'istituzione privata.

La dichiarata incostituzionalità dell'art. 1 della legge in parola ha definitivamente sancito la fine dell'obbligatoria veste pubblicistica degli enti assistenziali menzionati, invalidando la norma che, per più di un secolo, aveva notoriamente impedito la libera espressione dell'iniziativa privata nel

¹ L'art. 1 della legge 6972/1890 recita testualmente: "Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine: a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia; b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico. La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito".



Regione Lazio

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

comparto dell'assistenza e aveva altresì, di fatto, ostacolato la piena attuazione dell'art. 38 della Costituzione².

E' poi noto che, in seguito, il Governo della Repubblica ha formulato, con il D.P.C.M. 16 febbraio 1990, le linee guida per le Regioni, al fine della concreta attuazione, in appositi provvedimenti legislativi, dei principi sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra menzionata. In particolare, l'art. 1, comma 3, del decreto sopra menzionato stabilisce, molto generalisticamente ma altrettanto precisamente, in diretta relazione alle IPAB, che *"sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato: a) il carattere associativo; b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati; c) l'ispirazione religiosa"*.

Ancora successivamente, è stata emanata la legge nazionale 8 novembre 2000 n. 328 (*"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*), la quale ha delegato espressamente, all'art. 10, il Governo stesso ad emanare un decreto legislativo recante una nuova generale disciplina delle istituzioni in oggetto a cui le Regioni avrebbero dovuto adeguare, anche con nuovi provvedimenti, la propria normativa, rispettandone i principi e i criteri direttivi enunciati, ed ha stabilito, nell'occasione, l'abrogazione formale della legge 6972/1890.

In attuazione della delega recata nella legge 328 citata, è stato quindi emesso il decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, disciplinante il riordino delle IPAB esistenti nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nell'ambito del quale è stata prevista e regolamentata la trasformazione delle stesse IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona ovvero in persone giuridiche private, secondo i principi dettati dall'art. 5.

Oltre a ciò, il menzionato decreto ha attribuito alle Regioni specifiche competenze attuative in ordine alla materia di che trattasi, tra le quali rientrano quelle relative alla determinazione della

² L'art. 38 della Cost. recita: *"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale."*

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera".



Regione Lazio

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

disciplina delle modalità e dei termini afferenti i procedimenti per la trasformazione (art. 5, comma 7), nonché alla regolamentazione delle procedure di accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione stessa (art. 16, comma 5), ovvero, in buona parte, quelli che sono i contenuti prioritari dell'odierna legge.

Al riguardo, per completezza, si ricorda che il suddetto decreto delegato 207/2001, ha previsto, al riguardo, in attuazione della sopra citata delega recata nella legge 328:

a) quanto alla possibilità di fusione tra IPAB, che *“Le Regioni, al fine di incentivare e potenziare la prestazione di servizi alla persona nelle forme dell'azienda pubblica di servizi alla persona, stabiliscono, nell'ambito dei livelli territoriali ottimali previamente individuati nelle sedi concertative di cui all'articolo 2, comma 3, i criteri per la corresponsione di contributi ed incentivi alle fusioni di più istituzioni.*

Allo scopo di favorire il processo di riorganizzazione, le Regioni possono disciplinare procedure semplificate di fusione e istituire forme di incentivazione anche iscrivendo nel proprio bilancio un apposito fondo a cui destinare una quota delle risorse di cui all'articolo 4 della legge”.

E ancora che *“Le fusioni, gli accorpamenti, le trasformazioni e l'estinzione delle aziende pubbliche di servizio alla persona sono soggetti ai controlli stabiliti dalle regioni”.*

b) quanto all'estinzione delle IPAB inattive, è stato, in quella sede, stabilito che nei casi in cui l'entità del patrimonio e il volume del bilancio fossero insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto, l'istituzione può comunicare alla Regione un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico.

Si precisa peraltro, al riguardo, che, nel predetto contesto giuridico, dopo soltanto pochi mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 207/2001, è intervenuta, ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, la modifica del Titolo V della Costituzione, che ha introdotto, nel nostro ordinamento, sostanziali innovazioni per ciò che concerne le competenze legislative dello Stato e delle Regioni che interessano il tema in oggetto.

In conseguenza di tali novità normative, si ha che, nel nuovo sistema costituzionale, la materia dell'assistenza, in quanto non espressamente riservata alla legislazione dello Stato e non inclusa tra



Regione Lazio

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

le materie oggetto di legislazione concorrente, è sempre riservata alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni, che la esercitano *“nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”* e con l'obbligo di rispettare i livelli essenziali - la cui determinazione è demandata alla legislazione statale - delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117 Cost.).

Quanto sopra significa che le Regioni, nel riordinare, con apposite norme legislative, la disciplina delle IPAB, sono tenute a rispettare i principi costituzionali, ma possono discostarsi da quanto previsto nelle leggi ordinarie e negli atti aventi forza di legge, tra i quali rientra senz'altro anche il D.Lgs. 207/2001.

A tal riguardo, merita evidenza il fatto che, con l'entrata in vigore del nuovo art. 117 della Costituzione, svariate Regioni - tra le quali, oggi, anche la Regione Lazio - hanno provveduto ad affrontare il riordino delle IPAB, esercitando al riguardo una potestà legislativa piena, autonoma e svincolata dalle norme imperative e procedurali recate nel sopra citato D.Lgs. 207/2001.

3. Contenuti ed obiettivi della Legge regionale

Tutto ciò premesso, procedendo nella prospettazione dei tratti essenziali della Legge regionale in oggetto - la quale segna il pieno allineamento della Regione Lazio al processo legislativo sopra riassunto - si ritiene possibile iniziare rilevando che l'art. 2 della Legge medesima stabilisce che la trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona (A.S.P.) è effettuata, anche tramite operazioni di fusione tra enti aventi finalità analoghe o convergenti, tenendo prioritariamente conto di determinati elementi oggettivi, quali: il territorio servito; la tipologia dei servizi erogati; la complessità e l'innovatività delle attività svolte; la quantità e la rilevanza degli interventi realizzati; il volume del bilancio di previsione; il patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto.

Risulta quindi evidente che i differenziati criteri suddetti possono favorire e giustificare le scelte poste a base dell'operazione di trasformazione.



Regione Lazio

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

Riservando, poi, ad un regolamento regionale apposito, conforme ai tratti dell'art. 9 della legge, l'indicazione di modalità e termini operativi per le suddette trasformazioni speciali, l'ulteriore comma dell'art. 2 esprime il principio pratico che è forse quello più caratterizzante dell'intero provvedimento, il quale prevede che le A.S.P. risultanti dai procedimenti di trasformazione suddetti sono destinatarie delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie delle "IPAB originarie", e che le stesse subentrano a queste ultime per quanto riguarda tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

La legge in parola si sofferma, altresì, sul ruolo e sull'ordinamento istituzionale delle ASP in termini generali, prescrivendo che le stesse si configurano, in linea giuridico-amministrativa, come enti pubblici di natura economica dipendenti dalla Regione ma dotati di ampia autonomia statutaria, organizzativa, patrimoniale, contabile e gestionale, rivestita sempre secondo principi previsti dallo Statuto regionale (art. 55).

L'art. 3, poi, esplicita la tipologia giuridica di attività tipica degli enti testé menzionati (indicandola in quelle socio-assistenziali e socio-sanitarie), dettando altresì le norme sul contenuto essenziale che devono presentare gli statuti delle A.S.P., anche con riferimento alle precipue caratterizzazioni e all'individuazione degli organi interni delle aziende stesse (presidente, consiglio di amministrazione e collegio sindacale).

Particolarmente rilevante, al riguardo, appare anche la previsione di diverse incompatibilità tra cariche varie, tra cui spicca quella esistente tra l'essere componente della Giunta o del Consiglio della Regione e l'esserlo nelle Giunte e nei Consigli di Province, Comuni e altri enti locali dell'ambito territoriale servito.

La Legge regionale detta, altresì, alcune disposizioni di riferimento pratico relative ad attività gestionale e ad organizzazione amministrativa delle A.S.P., prevedendo che l'attività finanziaria, tecnica e amministrativa delle medesime spetta alle strutture organizzative e che tale attività è svolta in conformità al regolamento regionale previsto dall'art. 9, in modo da assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione e una contabilità di tipo analitico ed economico, perseguendo il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

Alle strutture organizzative è preposto il direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione tra i soggetti iscritti all'albo regionale dei direttori generali delle ASP, istituito e gestito presso l'assessorato degli affari istituzionali. L'incarico è conferito a tempo determinato in



Regione Lazio

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

conformità alla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e di personale, e cessa di diritto, salvo conferma, il novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Il rapporto di lavoro del direttore generale ha natura esclusiva ed è regolato da un contratto di diritto privato, con la stessa durata dell'incarico.

È altresì previsto espressamente che il soggetto in esame eserciti le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione, e che il rapporto di lavoro del personale delle A.S.P. è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regione - Enti locali.

Quanto al patrimonio delle A.S.P., la Legge regionale, oltre a ribadire che esso, in linea generale, è costituito da tutti i mobili e gli immobili facenti capo alle IPAB originarie, espone la classificazione di questi ultimi ripartendo gli stessi tra:

1. beni della sede degli uffici e beni necessari alla prestazione dei servizi pubblici o di culto in genere;
2. beni generatori di rendite, nonché beni culturali ed artistico-monumentali.

Per i predetti beni, inclusi *sub* 1), è stabilito che essi costituiscono patrimonio indisponibile e che non possono essere sottratti dalla loro funzione (art. 828 II comma c.c.). Per quelli inclusi *sub* 2), è invece previsto che possono essere gestiti direttamente dalle A.S.P., nell'osservanza dell'apposito regolamento regionale di cui all'art. 9 della Legge, previa specifica deliberazione dei consigli d'amministrazione approvata dalla Giunta regionale.

La legge stessa prevede, anche, la possibile gestione in comunione di tali ultimi beni, stabilendo che il 70% dei ricavi della relativa gestione può essere attribuita alle A.S.P., mentre il residuo 30% è utilizzato per le spese correnti o per interventi straordinari in favore di altre A.S.P. in difficoltà economica e finanziaria.

Molto importante è, al riguardo, il comma 6 dell'art. 4, che esclude dalla gestione in comunione i beni immobili oggetto di dismissione che sia funzionale al rafforzamento patrimoniale, nonché quelli che costituiscono oggetto di contenzioso in corso il cui esito potrebbe essere pregiudicato dall'"affidamento in gestione a soggetti terzi".

La Legge regionale, oltre a istituire l'opera istituzionale di vigilanza sulle A.S.P., che è previsto compete formalmente alle ASL e ai comuni singoli e associati, pone con enfasi il principio di



Regione Lazio

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

assoggettamento delle aziende, in relazione agli organi ed alle attività di vigilanza, al controllo della Regione Lazio (art. 6).

Di particolare rilievo, al riguardo, oltre alla logica approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, degli statuti e delle modifiche relativi alle aziende stesse, appare essere il controllo di conformità giuridica dei regolamenti di organizzazione e di contabilità delle A.S.P., in relazione a cui è prevista la subordinazione di esecutività degli atti controllati fino all'apposita comunicazione della Giunta stessa (art. 6, comma 1 e 2).

In piena attuazione, poi, degli innovativi principi introdotti a livello nazionale dal D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207, regolata appositamente la trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato.

Al riguardo, stabilito che la trasformazione può egualmente condurre sia ad una associazione che ad una fondazione, la Legge fa rinvio al DPCM 16 febbraio 1990 e alle norme ordinarie sulla personalità giuridica di confraternite e di istituzioni educativo-religiose, per l'identificazione dei requisiti necessari alla trasformazione stessa.

Lo stesso art. 7 della Legge regionale, poi, stabilisce innovativamente che la Regione Lazio esercita il controllo e la vigilanza anche sulle IPAB già trasformate in persone giuridiche di diritto privato, richiamando al riguardo l'art. 25 del codice civile relativo al controllo dell'autorità governativa sull'amministrazione delle fondazioni.

Di estremo rilievo sono poi, sempre nel contesto della Legge regionale, le disposizioni che regolano la molto attesa estinzione delle IPAB, in relazione a cui è prevista l'obbligatorietà assoluta di procedervi, che riguarda i soli soggetti che, nei termini del regolamento di cui all' art. 9, non abbiano provveduto a trasformarsi.

L'operazione suddetta è affidata a un provvedimento regionale autoritativo che deve anche disporre il trasferimento delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie al comune in cui ha sede l'IPAB estinta, ovvero, in termini indipendenti, ad una A.S.P. qualsivoglia, operando, in entrambi i casi, anche il contemporaneo trasferimento di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

In caso di assenza di istanza propria di trasformazione, la medesima viene attuata in forma obbligatoria, con la partecipazione di un apposito commissario regionale incaricato delle varie operazioni necessarie.



Regione Lazio

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

Quanto al già citato regolamento regionale ipotizzato per dettare diverse norme di attuazione e integrazione di quanto sopra disposto, è l'art. 9 a contenere previsioni e principi sul medesimo.

Nel comparto delle citate disposizioni essenzialmente attuative, in relazione a cui il testo della legge è più che appropriato nel prevenire dubbi e questioni, è insita, ovviamente, anche la necessità di disporre il testo del Regolamento, atteso entro novanta giorni dalla entrata in vigore della Legge regionale in parola.

L'art. 9, al riguardo, si limita a porre varie indicazioni di obiettivo che riteniamo superfluo trattare, adesso, in maniera sostanzialmente astratta.

La Legge regionale si conclude con una norma destinata a rappresentare tutte le abrogazioni espressamente disposte (art. 10) e con una predisposizione di completamento (art. 11) in cui sono dettati i criteri temporali e straordinari di successione tra gli organi, nel corso delle fasi estintive predette, e nella quale viene disciplinata, in termini specifici, la generalizzata fase di decadenza dalle posizioni dapprima coperte, all'interno dell'ente, da organi consiliari e individuali.

Daniele Fichera
